

ELEZIONI REGIONALI 2020

Limiti e adempimenti circa le spese elettorali dei candidati

1. Ad esclusione dei candidati che spendono meno di 2.582,28 €, avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al punto 8, ogni candidato potrà raccogliere fondi per la campagna elettorale solamente tramite il *Mandatario Elettorale* designato dal candidato stesso e la cui lettera di nomina dovrà essere consegnata al Collegio Regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'Appello.

Il candidato può avere un solo Mandatario.

Il Mandatario può agire in nome e per conto di un solo candidato.

Solo successivamente al deposito del mandato di designazione, si potrà aprire un unico conto corrente bancario intestato ad esempio: "*Mario Rossi, mandatario elettorale di Luigi Bianchi*" attraverso tale conto corrente, dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.

Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatari. Le relative fatture dovranno essere intestate al **candidato** e riportare la dicitura: "***Materiale per campagna elettorale Regionali 2020***".

2. I limiti massimi di spesa per ogni candidato sono i seguenti:

a) Per i candidati compresi nelle liste provinciali: € 38.802,82 + € 0,0061 moltiplicato per il numero dei cittadini residenti nella circoscrizione.

b) Per i candidati presidenti: € 38.802,82.

c) Per i candidati compresi in più liste provinciali, il limite di spesa non potrà comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura, aumentato del 10%.

3. E' utile tenere presente che il limite di spesa da non superare è costituito dal risultato della somma delle spese effettivamente sostenute più il 30% di spese forfetarie come specificate al punto 7, più i servizi gratuiti.

4. Tutte le spese sostenute dal Movimento per i candidati, verranno computate, ai fini della compilazione del rendiconto, ad ogni singolo candidato eventualmente pro quota.

5. Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

6. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

7. Il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale ed alle relative fonti di finanziamento, dovrà essere presentato al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello, entro tre mesi dalla proclamazione, anche da parte dei candidati non risultati eletti.

Art. 4. L. 18/11/1981, n. 659

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO.

I rendiconti depositati presso la Corte d'Appello, sono liberamente consultabili, pertanto la loro regolarità potrà essere messa in dubbio da qualsiasi cittadino elettore.

8. Tutti gli ordini d'acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati da parte del singolo mandatario.

Le fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura:

“MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI 2020”

9. Per quanto riguarda le sanzioni ricordiamo che:

- Il mancato deposito del rendiconto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte d'Appello di competenza, comporta una sanzione da 25.822,84 a 103.291,38 €. Per i candidati eletti, oltre a tale sanzione, sarà emessa un'ingiunzione a presentare la documentazione entro 15 giorni, **pena la decadenza dalla carica;**

- Il superamento dei limiti di spesa, comporta una sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (ad esempio, se il limite viene superato per 5.164,60 € la sanzione andrà da un minimo di 2.582,28 € sino ad un massimo di 15.493.71 €).

10. A norma dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, le tariffe postali agevolate di cui all'art. 20 della legge n. 515/1993, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2014.

11. Per tutto il materiale tipografico o per l'allestimento delle manifestazioni politiche attinente alla campagna elettorale si applica l'aliquota IVA del 4%.

E' importante ricordare che i limiti di spesa più sopra riportati equivalgono alla somma delle seguenti voci:

- **spese effettivamente sostenute;**
- **quantificazione dei servizi resi gratuitamente al candidato;**
- **quota di competenza delle spese sostenute dal Movimento;**
- **30% di forfait.**